

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2672

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACHILLI, DI PRIMIO, BALLARDINI, BARONI, BODRATO,
COMPAGNA, DELLA BRIOTTA, FOSCHI, GIOMO, GRA-
NELLI, MORO DINO, MUSSA IVALDI VERCELLI, NICO-
LAZZI, PISONI, REGGIANI, ROGNONI**

Presentata il 23 luglio 1970

Provvedimenti per lo sviluppo economico dei comuni i cui territori siano compresi nel Parco Nazionale d'Abruzzo e per la salvaguardia del Parco

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione italiana stabilisce tra i principi fondamentali, precisamente al secondo comma dell'articolo 9, quello di tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione.

Fra i campi di più rigorosa applicazione di tale norma non v'è dubbio che debba essere compreso il Parco Nazionale d'Abruzzo: negli ultimi quindici anni, infatti, le bellezze territoriali, il ricco patrimonio di flora e di fauna del Parco stesso, istituito circa cinquant'anni or sono, sono stati sottoposti ad una crescente ed indiscriminata distruzione, spesso potentemente protetta, ed il cui aspetto speculativo non può lasciare indifferente il Parlamento.

Sono state sdemanializzate grosse porzioni del Parco, senza alcuna preoccupazione del danno che ciò portava al suo equilibrio ecologico ed al suo sviluppo; ne sono stati ceduti i suoli a costruttori associati e singoli che ne hanno fatto oggetto di massicce speculazioni.

Sono state imprudentemente abbattute piante secolari per far posto a costruzioni residenziali di dubbio, per non dire nullo, valore architettonico o semplicemente ambientale, ovvero per aprire strade e piste sciistiche di discesa, tali da favorire l'escursionismo automobilistico e gli sports invernali: l'uno e l'altro assai più produttivi di danni irreparabili all'economia, alla tutela e allo sviluppo del Parco che apportatori di sostanziali benefici economici alle popolazioni dei comuni ricadenti nel territorio del Parco stesso.

Talvolta amministratori poco responsabili hanno favorito gli interessi privatistici sotto il pretesto e la « giustificazione » che tutto ciò si rendeva necessario per apportare alla depresso economia delle popolazioni un sollievo, del tutto illusorio, tuttavia, perché il richiamare e favorire l'iniziativa privata non coordinata all'interno del Parco non poteva non portare che un « turismo di rapina » che già

altrove ha dimostrato la sua totale incapacità nel risolvere i problemi locali.

Senonché le cronache giornalistiche promosse, negli ultimi anni, dalle persone più sensibili alla tutela del patrimonio paesistico ed artistico hanno posto l'attenzione sul Parco Nazionale d'Abruzzo, denunciando le inqualificabili manomissioni commesse a Pescasseroli, a Lecce dei Marsi ed in altre località.

Questi irreparabili danni, anche secondo i risultati della inchiesta promossa dal Ministero dei lavori pubblici, hanno d'altra parte apportato benefici irrilevanti alle popolazioni che in tali comuni risiedono e lavorano.

Contro queste denunce mai giustificazione plausibile si è levata se non affannosi, quanto maldestri, tentativi di coprire le distruzioni commesse dai privati, spesse volte con la complicità di taluni pubblici amministratori, in danno delle risorse, della conservazione e, a lungo andare, della stessa sopravvivenza del Parco.

A mano a mano che cresceva l'indignazione della pubblica opinione per la denuncia di quanto accadeva a Pescasseroli e a Lecce dei Marsi, si avviava in quei due comuni una offensiva che presentava due aspetti: da una parte si agitava lo spettro della miseria e dell'abbandono come deterrente contro le indifese popolazioni del Parco, immerse da secoli in un territorio privo di altre risorse che spingeva alla disperante emigrazione; si minacciava infatti la cessazione anche delle sporadiche occasioni di lavoro rappresentate dalle costruzioni di villette residenziali, se le popolazioni non si fossero piegate a servire con l'appoggio personale, gli amministratori pubblici e i privati speculatori. Dall'altra parte si prospettava l'attitudine del Parco ad una fiorente espansione del turismo invernale ed estivo come unica, insostituibile e sicura fonte di reddito. Si affermava, inoltre, che i pur necessari vincoli posti a tutela del Parco erano altrettanti sbarramenti contro lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate, posti per salvare un patrimonio che di nome era loro, il patrimonio del Parco, ma di fatto era di nessuno perché inutilizzabile per qualunque prospettiva di sviluppo economico e sociale.

Occorre aggiungere che, purtroppo, anche gli organi preposti alla gestione del Parco, istituita nuovamente in ente autonomo a partire dal 1950, hanno attivamente concorso, quando addirittura non ne sono stati i protagonisti, a favorire la speculazione privata, a non contrastare le crescenti richieste di sde-manializzazione di zone del Parco, a consen-

tere la progettazione di squallidi insediamenti residenziali, i quali sono sovrapposti alle bellezze del Parco come un turpe sfregio, e sono apparsi estranei a qualunque sia pur minima preoccupazione di ricerca stilistica, di adattamento ambientale, di conciliazione delle attività speculative con le esigenze e le finalità del Parco Nazionale.

Per essere obiettivi fino in fondo, occorre anche sottolineare con la dovuta fermezza la totale indifferenza che l'amministrazione e la gestione del Parco hanno tradizionalmente espresso, fino a quelle attualmente in carica, finalmente più sensibili, nei confronti delle comunità residenti nel territorio del Parco.

Il fatto che, secondo la tipica moda fascista sostanzialmente ripristinata con la restituzione dell'ente autonomo fatta nel 1950, la gestione del Parco fosse affidata principalmente ad esponenti della burocrazia romana, il fatto che gli stessi esperti (sebbene spesso qualificati autorevoli) fossero espressione dei Ministeri, e che i comuni del Parco fossero rappresentati nel Consiglio d'amministrazione da esponenti scelti essi stessi con criteri e poteri burocratici, senza alcun mandato di rappresentanza delle popolazioni amministrate, tutto ciò ha fatto dell'ente autonomo un corpo estraneo, spesso osteggiato dalle popolazioni residenti nel territorio amministrato, spesso ostile di fatto e non soltanto di nome.

Ne è conseguito che tutti i divieti pur conaturati all'istituzione e alla tutela di un Parco nazionale, per il modo col quale erano applicati, per la mancanza totale di « compensazioni », per le autorità e le fonti che li imponevano, per le sanzioni che li accompagnavano, erano considerati altrettanti soprusi nei confronti delle popolazioni: tanto più insopportabili, i soprusi, quanto più depresse erano e restano le condizioni economico-sociali della zona, rimasta abbandonata a se stessa ed emarginata dagli interventi già di per sé criticabili della Cassa per il Mezzogiorno oltreché, naturalmente, dell'amministrazione statale.

Ad aggravare questo quadro già tanto allarmante, interveniva infine la triste condizione delle finanze degli enti locali della zona.

I comuni proprietari di demani boschivi ricchi ed estesi non potevano utilizzarli trovandosi quindi nell'impossibilità sia di dare lavoro agli abitanti che di impinguare le proprie magrissime risorse finanziarie.

Gli abitati, arretrati nella condizione civile come tutti i centri dell'Abruzzo, in modo particolare dell'Abruzzo interno, continuavano a restare privi di reti idriche, di reti fognanti,

di strade praticabili, di mezzi di comunicazione e di trasporto efficienti. L'emigrazione, sollecitata e spinta da questo contesto socio-economico, privava le popolazioni delle energie umane più attive e produttive.

Come non giustificare in questo quadro, la attenzione posta dalle popolazioni alla calata di capitali forestieri per investimenti nelle loro zone, a Pescasseroli o a Lecce dei Marsi, qualunque fosse la natura, la finalità, la fonte degli investimenti stessi? Come, in fin dei conti, non concedere un'attenuante generica agli stessi amministratori pubblici, dimostratisi così corrivi?

In questo quadro è venuto lentamente maturando il « problema » del Parco Nazionale. Gli aspetti meno edificanti di esso sono stati come si è già detto, le speculazioni edilizie che hanno infierito in modo particolare su Pescasseroli; che hanno aggredito le immediate vicinanze dei limiti esterni del Parco, come è il caso del Monte Marsicano, del Monte Godio; che hanno comportato la creazione di attrezzature e impianti sportivi di massa, suscettibile di alterare irreversibilmente le risorse e le bellezze del Parco; che hanno portato alla indiscriminata apertura di strade, di piste sciistiche, di piazzole di sosta e all'avvio di tutte quelle attività connesse al moderno turismo di rapina che violentano la natura ed i suoi mirabili equilibri.

Ed è questa situazione che ha suscitato immensi echi internazionali, giacché la progressiva degradazione del Parco Nazionale d'Abruzzo ha richiamato l'attenzione persino di autorevoli personalità straniere, oltreché dei più qualificati organismi internazionali, intergovernativi e non, votati alla salvaguardia della natura, portando alla formulazione nei confronti del nostro paese ora di inviti accorati o perentori; ora a condannarci nello stesso modo e per le stesse considerazioni per le quali oggi è all'ordine del giorno dell'attenzione mondiale, il drammatico destino di Venezia.

Senonché, il difetto di tutti questi appelli è stato e rimane che nessuno si è dato cura di provvedere alle popolazioni locali, certamente sensibili alla salvaguardia del Parco, ma ancora più sensibili — ed è umano — al proprio destino e alla propria situazione economica e sociale.

Ecco perché, nello stesso momento, in cui ci accingiamo ad affrontare con la presente proposta di legge il problema del Parco Nazionale d'Abruzzo, dobbiamo affrontarne responsabilmente la soluzione difendendo il Parco da altri attentati, ma dobbiamo anche

risolvere con decisione politica ancora più ferma, con la doverosa sensibilità democratica e con la percezione non paternalistica dei bisogni individuali e collettivi da soddisfare i problemi economico-sociali delle comunità del Parco. Se non facessimo questo, né avremmo l'appoggio delle popolazioni per combattere e vincere l'ardua battaglia contro gli speculatori e gli attentatori del Parco né avremmo la capacità di prevalere sugli amministratori di pochi scrupoli, né, infine, ed è ciò che maggiormente conta, avremmo l'appoggio delle popolazioni; alle quali non bisogna più promettere ma bisogna assicurare, e rapidamente, un impiego razionale delle grandi risorse del Parco e sicure prospettive di un sicuro sviluppo economico.

Queste le ragioni per le quali proponiamo alla Camera dei Deputati l'unita proposta di legge. I proponenti sanno che è stato già posto il problema di una legge-quadro per i parchi nazionali, per la quale, del resto, deputati di tutti i gruppi politici, nel corso della IV legislatura, avevano già presentato una proposta, ora all'esame del Senato della Repubblica. Sarebbe tuttavia un errore posporre la discussione dei problemi del Parco Nazionale di Abruzzo all'approvazione della legge-quadro. Né, d'altra parte, la pur preoccupante situazione di altri parchi nazionali è plausibile motivo perché si debba soprassedere dal dettare norme, in sé e per sé urgenti, sul Parco abruzzese.

Detta queste norme, tutto si riduce in fin dei conti ad anticipare, ed è questo lo spirito al quale ci siamo conformati, il quadro legislativo e istituzionale entro il quale si muoverà la legge quadro sui parchi nazionali del quale questa proposta di legge vuol essere uno stralcio finalizzato ad una ben precisa situazione.

Il provvedimento che sottoponiamo alla vostra attenzione si compone di due parti. La prima, tende a riformulare, precisare e rendere più « incisive » le norme poste a salvaguardia del Parco Nazionale o concernenti l'Ente Autonomo.

Nei confronti di quest'ultimo la proposta di legge procede ad una diversa costituzione degli organi ed attribuzioni di poteri, tenendo in doveroso conto la costituzione delle regioni a statuto ordinario nonché la necessità di modificare la fonte di nomina e la qualità della rappresentanza dello Stato nell'organo amministratore del Parco, in conformità ad una esigenza che va sempre più affermandosi e che al tempo stesso tende a responsabilizzare gli organi di gestione di enti pubblici, nella stessa misura in cui tende a rendere più pene-

trante il controllo spettante agli organi di Governo, da lasciare però al di fuori della mera attività di gestione.

La seconda parte del provvedimento di legge, tende invece ad assicurare alle comunità del Parco le condizioni e i mezzi di uno sviluppo economico democraticamente amministrati, che sia non solo compensativo dei vincoli imposti dal Parco, ma anche propulsivo di un processo autonomo di sviluppo economico e sociale.

Nel formulare le nuove proposte, si è rinunciato per motivi di brevità e anche nella prospettiva della legge quadro per i parchi nazionali, a formulare una specie di testo unico, che pure sarebbe stato necessario, delle norme concernenti il Parco Nazionale d'Abruzzo che si trovano disseminate in numerosi provvedimenti emanati fra il 1923 e il 1951.

Ciò non toglie che, per una esigenza di sistematicità, siano state riprese nell'attuale proposta di legge e nella misura strettamente indispensabile, alcune norme, opportunamente aggiornate, inserite in provvedimenti precedenti.

Ciò premesso, possiamo così riassumere le più importanti innovazioni introdotte dalla proposta di legge:

1) vengono ridefiniti gli scopi e le finalità del Parco Nazionale;

2) anche in conformità ad un impegno assunto dal Presidente della Repubblica, viene sancita l'estensione del Parco limitatamente alle zone del Monte Marsicano e del Monte Godi. (Come è noto, è soprattutto sul Monte Marsicano, ma la prospettiva sussiste anche per il Monte Godi, che si è abbattuta la speculazione dopo che essa era stata ricacciata nelle sue più sfacciate esibizioni dal territorio del centro urbano di Pescasseroli, per effetto dell'assoggettamento del Parco ai vincoli della legge 1939 sulla tutela delle bellezze naturali);

3) si precisano, definiscono e rendono cogenti le norme concernenti le edificazioni, la formazione di piani regolatori, di programmi di fabbricazione e del piano territoriale di coordinamento, onde non si lasci soluzione di continuità nella disciplina della materia e, attraverso opportuni coordinamenti colle norme della legge urbanistica-ponte, si consenta un'attività di edificazione osservante delle norme stabilite dalle leggi della Repubblica;

4) in presenza delle più recenti, « generose » concessioni fatte dall'amministrazione comunale di Pescasseroli, ed anche a parziale ristoro di passate soperchierie, si revocano tutte le sdemanializzazioni o le concessioni in

uso di terreni demaniali ricadenti nel territorio del Parco, fatte a privati per qualunque destinazione, qualora esse non abbiano riportato l'espresso consenso dell'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo.

5) per assicurare la partecipazione delle popolazioni alla soluzione dei vari problemi concernenti la tutela del Parco, la valorizzazione delle sue risorse e lo sviluppo economico della zona, si istituisce la Comunità del Parco, costituita dai 17 comuni del Parco, amministrata dai sindaci e integrata da una rappresentanza delle minoranze politiche dei predetti comuni, opportunamente individuate. La Comunità, che sarà provvista di mezzi propri, avrà poteri di promozione turistica ed economica e di consultazione o di concerto con organi dello Stato e degli altri enti territoriali e dell'Ente Parco;

6) si attribuisce all'Ente Autonomo del Parco, fornendogli dei necessari mezzi finanziari, la potestà di acquistare, assumere in gestione o affittare terreni e boschi di proprietà altrui, compresi nel territorio del Parco, necessari per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.

Per sommi capi, questa è la parte, come si diceva, riservata alle funzioni dell'Ente e agli scopi del Parco, che notoriamente suona meno accetta alle popolazioni locali, se disgiunta da provvidenze concernenti il loro sviluppo economico.

La seconda parte del provvedimento invece, è destinata ad assicurare tale sviluppo.

Ad esso si provvede in due modi principali: 1) devolvendo al CIPE, come naturale organo della programmazione economica, il compito di definire un programma pluriennale di sviluppo della zona ricadente nel territorio del Parco, il quale programma al tempo stesso coordina le opere da realizzare nella predetta zona e i corrispondenti finanziamenti da apprestare, qualunque ne sia la fonte, (vari Ministeri, Cassa per il Mezzogiorno). Va poi da sé che le regioni a statuto ordinario interessate al Parco avranno facoltà, come è doveroso prevedere, di recepire nei propri eventuali piani di sviluppo la parte che rispettivamente le riguarda dal programma predisposto dal CIPE, ovvero di destinare, come è augurabile, proprie risorse in aggiunta a quelle previste dal programma CIPE, per migliorare ulteriormente la condizione civile e le prospettive di sviluppo delle popolazioni del Parco.

Le modalità perché l'una e l'altra delle esigenze fin qui prospettate siano soddisfatte,

risultano dall'articolato che non è necessario riepilogare ed al quale pertanto si fa rinvio.

Vale solo la pena, a questo punto, di aggiungere alcune notizie su altre innovazioni introdotte dalla proposta di legge.

La prima è che, in conformità alla citata proposta di iniziativa parlamentare contenente norme sui parchi nazionali, della quale si è tenuto spesso conto, si sono precisate le trasgressioni o gli illeciti aventi carattere di reato, e le correlative sanzioni penali all'occorrenza inasprite.

La seconda è che si è ritenuto di dover revocare, onde non si lasciassero in materia né dubbi, né margini di potestà discrezionali, talune concessioni in uso di beni demaniali o le licenze edilizie rilasciate nel più recente periodo, quando siano state giudicate illegittime dai competenti organi o quando, per un concorso di varie circostanze, più latenti si sono dimostrati la illiceità o il carattere prevaricatorio delle concessioni o delle licenze stesse rilasciate dalle competenti autorità ed in modo particolare dalla amministrazione comunale di Pescasseroli.

Fra queste, è tipico il caso dei circa 100 ettari di demanio comunale concessi in uso per 29 anni con patto di rinnovo ad una delle società turistiche operanti nella zona, provvedimento adottato dal comune di Pescasseroli, successivamente annullato dall'autorità tutoria, e da ultimo confermato sebbene ridimensionato.

Onorevoli colleghi, dall'esposizione che precede emerge chiaro il duplice obiettivo che speriamo di conseguire con la presente proposta. Esso è, come è già stato più volte rilevato, di conciliare una più rigorosa salvaguardia del Parco Nazionale d'Abruzzo con una più garantita, efficiente ed operante promozione da parte dello Stato, dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni del territorio.

Queste vanno liberate dalla mortificante alternativa di soggiacere ai ricatti della speculazione fondiaria ed immobiliare, combattendo ignare l'interesse pubblico e il loro stesso interesse ad uno sviluppo economico e sociale che sia duraturo; ovvero di abbandonare la loro terra in cerca di lavoro in altre lontane regioni del Paese o, come più spesso e più dolorosamente accade, fuori dai nostri confini.

Ambedue queste esigenze sono civili, democratiche, responsabilmente poste alla classe politica. E mal si tollerebbe l'eccezione della irreperibilità nel bilancio statale dei fondi, che pure sono necessari per soddisfarle, ovvero della disparità di condizioni che si verrebbe a creare con altri parchi nazionali e le relative popolazioni.

I proponenti della presente proposta di legge, hanno avvertito solo il dovere politico di dare uno sbocco alla mobilitazione dell'opinione pubblica che associazioni come « Italia Nostra » e il « World Life » per non parlare del Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno intrapreso, del tutto disinteressatamente, contro potenti interessi coalizzati; hanno avvertito la necessità di sollecitare o incoraggiare l'opera già intrapresa da taluni organi della amministrazione statale ed ai loro tecnici come la direzione generale urbanistica del Ministero dei Lavori Pubblici; hanno avvertito contemporaneamente l'altro responsabile dovere politico di affrontare con gradualità, e in fin dei conti con modestia, molta modestia di mezzi, un problema la cui mancata soluzione e il cui progressivo deterioramento è riconosciuta causa di critiche per il nostro Paese, soprattutto è riconosciuta causa di degradamento di una delle sue tante bellezze, tutte esposte alla insidia della speculazione.

È con questo spirito che vi sottoponiamo la nostra proposta di legge, aperti ad ogni emendamento che ne sia migliorativo, ma pieni di speranza nella sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Parco Nazionale d'Abruzzo è istituito allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora, di conservare le speciali formazioni geologiche nonché il paesaggio, di promuovere, favorire e guidare le attività e le visite turistiche, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge.

Il Parco Nazionale d'Abruzzo è gestito dall'Ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 273, della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, che restano in vigore, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

Le attribuzioni demandate all'atto della entrata in vigore della presente legge agli organi centrali e periferici dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono esercitati dall'Ente autonomo del Parco Nazionale di Abruzzo.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

È fatto divieto di usare la denominazione « Parco Nazionale d'Abruzzo » per scopi commerciali o comunque per fini di lucro, al di fuori delle finalità istituzionali direttamente perseguite dall'Ente nel settore propagandistico, divulgativo, educativo e turistico.

ART. 3.

L'Ente ha facoltà di apporre, in tutti i casi in cui lo ritenga necessario, tabelle segnaletiche di confine, di indicazione, o di avviso, in esenzione da qualsiasi autorizzazione o tributo.

L'Ente ha inoltre facoltà di modificare la segnaletica stradale per esigenze particolari, e di imporre divieti di transito, divieti di sosta e limiti di velocità, per i mezzi motorizzati di qualsiasi genere ovvero per i mezzi a trazione animale. Nella delimitazione delle zone di

cui al primo comma, il regolamento si uniforma alle direttive del piano territoriale di coordinamento, di cui all'articolo 10.

ART. 4.

Il regolamento di cui al successivo articolo 5 delimita le zone in cui sono ammesse, singolarmente o promiscuamente, le attività turistiche, agricole e silvopastorali.

L'esercizio delle predette attività avviene sotto il controllo dell'Ente.

I limiti e l'oggetto dell'attività di controllo, sono stabiliti dal regolamento di cui al primo comma.

ART. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento d'esecuzione.

Il regolamento sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere dell'Ente, della Comunità di cui al successivo articolo 13 e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ART. 6.

Al di fuori dei centri abitati del Parco, perimetrati ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non potranno essere rilasciate licenze edilizie, intrapresi lavori che comunque modifichino la morfologia dei suoli, o costruzioni o edificazioni, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente.

L'Ente avrà la facoltà di negare le richieste autorizzazioni, quando si tratti di opere incompatibili con le direttive del piano territoriale di coordinamento di cui al successivo articolo 10, ovvero suscettibili di alterare il paesaggio e l'ambiente del Parco, o di impedirne e comprometterne la buona conservazione.

Contro i provvedimenti dell'Ente, è dato ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide in via definitiva, su conforme parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Fino a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici controllerà le licenze edilizie concesse nel territorio del Parco, anche al di fuori dei centri abitati di cui al primo comma, ne promuoverà la revoca ad opera delle competenti

autorità qualora esse siano in contrasto con leggi o regolamenti avvalendosi dei poteri contemplati dagli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificati dagli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 1150, anche ai fini della sospensione dei lavori e della demolizione delle opere.

ART. 7.

Le amministrazioni e gli enti pubblici che debbono svolgere, in esecuzione dei loro compiti istituzionali, attività destinate ad incidere in qualsiasi modo sull'assetto territoriale del Parco, sono obbligate a chiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente, a rispettare le cautele che esso riterrà di dover prescrivere o ad attendere, qualora il caso ricorra, la definizione della controversia ai sensi del terzo comma, prima di dare inizio alla loro attività. La norma non si applica ad interventi da considerare urgenti e indifferibili per stato di pericolo o a causa di calamità ovvero per il ripristino di pubblici servizi interrotti.

Gli assessorati preposti al turismo delle Regioni abruzzese, molisana e laziale, gli enti provinciali del turismo e le aziende autonome di soggiorno e turismo di province e comuni ricadenti nel territorio del Parco, devono esercitare la loro attività in tale territorio di concerto con l'Ente, al quale possono delegare proprie funzioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste decide, di concerto con i ministri di volta in volta competenti, le eventuali controversie insorte per diniego di autorizzazioni o per contestazioni fra le amministrazioni rispettivamente dipendenti o vigilate, e l'Ente.

Sulle eventuali controversie insorte per i medesimi motivi con uffici delle Regioni di cui al terzo comma, decidono il Ministro dell'interno di concerto col Ministro della agricoltura, sentiti i presidenti delle Regioni interessate.

ART. 8.

I terreni e boschi di proprietà dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, ricadenti all'interno del territorio del Parco delimitato dalla cartina, sono trasferiti nel patrimonio indisponibile dell'Ente, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i sei mesi successivi, l'Azienda di Stato procederà alle consegne relative, comprendendovi anche i fabbricati, le relative pertinenze e gli impianti, insistenti sui terreni.

L'Ente assumerà alle proprie dipendenze le guardie giurate che ne facciano richiesta, in servizio nelle proprietà dell'Azienda di Stato, oggetto del trasferimento, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello del trasferimento.

Alle guardie giurate di cui al precedente comma, saranno conservati lo stato giuridico, il trattamento economico e, mediante apposita convenzione tra l'Azienda e l'Ente, il trattamento previdenziale e assistenziale attribuiti al momento del passaggio alle dipendenze dell'Ente.

L'equiparazione al restante personale dell'Ente avverrà sulla base del regolamento organico di questo, conservandosi alla persona i migliori trattamenti eventualmente goduti.

ART. 9.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE approverà un programma quinquennale di interventi, vincolante per la pubblica amministrazione, volto alla promozione economica dei comuni ricadenti nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, anche a compensazione dei vincoli derivanti dalla tutela del Parco.

Il piano di intervento contemplerà:

1) la creazione di cantieri di lavoro, che il Ministero del Lavoro affiderà in gestione all'Ente, allo scopo di eseguire opere di risanamento e riqualificazione dell'ambiente, con particolare riferimento all'inerbimento e rinverdimento delle scarpate e dei margini stradali, alla sistemazione del fiume Sangro e delle rive del lago di Barrea;

2) la dotazione ai centri urbani esistenti nel Parco, di reti idriche e di reti fognanti provviste di impianti per la depurazione delle acque di scolo, nonché la sistemazione delle strade interne;

3) l'interramento delle linee telefoniche ed elettriche aeree esistenti nel territorio del Parco;

4) l'incentivazione nei comuni ricadenti nel territorio del Parco, mediante la concessione di agevolazioni fiscali e creditizie e di contributi a fondo perduto, la costruzione e del miglioramento delle attrezzature ricettive tradizionali di livello medio (pensioni, locande, rifugi-albergo) nonché di aree attrezzate per campeggi, di autostelli, di villaggi-albergo e di villaggi turistici, secondo le indicazioni e le priorità fissate dal piano territoriale di cui all'articolo 10:

5) il risanamento degli abitati e il restauro di case coloniche;

6) l'incentivazione di nuove attività produttive nel settore artigianale, commerciale e dell'industria leggera o l'ammodernamento di quelle esistenti, per la creazione di nuovi posti di lavoro equamente distribuiti nel territorio del Parco.

Lo Stato corrisponderà inoltre un indennizzo annuo a favore dei comuni del Parco, per il mancato sfruttamento industriale dei boschi appartenenti ai rispettivi demani, a seguito dei vincoli imposti dalla presente legge, fermo restando il libero godimento degli usi civici.

La determinazione dell'indennizzo sarà proposta al Ministero dell'interno da una Commissione arbitrale, composta dal presidente della Comunità del Parco o da un suo delegato designato dall'assemblea della Comunità stessa, da un rappresentante dell'Ente e da un funzionario del Ministero dell'interno, avente qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La concessione dell'indennizzo sarà disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro i limiti di uno stanziamento massimo annuo di 300 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

L'indennizzo corrisposto ai sensi dei precedenti comma dovrà essere utilizzato dai comuni beneficiari esclusivamente per il finanziamento di spese in conto capitale.

L'eventuale differenza non ripartita sarà attribuita alla Comunità di cui al successivo articolo 13.

ART. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, elaborerà un piano territoriale di coordinamento esteso a tutto il territorio dei 17 comuni del Parco, contenente la indicazione vincolativa delle destinazioni di uso dei territori interessati, con particolare riferimento alla localizzazione delle attrezzature di cui al punto 4 dell'articolo 9.

Il Ministero dei lavori pubblici, dovrà preventivamente sentire il parere della Comunità del Parco e delle Regioni abruzzese, molisana e laziale, ciascuno per il proprio territorio. Se non saranno stati dati entro sessanta giorni dalla richiesta, i pareri si intenderanno espressi in senso favorevole.

La formulazione del piano seguirà le procedure fissate negli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

I piani regolatori dei comuni compresi nel piano territoriale dovranno essere uniformati alle indicazioni di questo entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

I comuni del Parco formuleranno entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, propri programmi di fabbricazione contenenti previsioni di sviluppo edilizio limitate al periodo triennale necessario per l'entrata in vigore del piano territoriale e dei piani regolatori comunali.

I comuni già provvisti di propri piani regolatori adotteranno programmi di fabbricazione stralcio ai sensi e per gli effetti del precedente comma e adegueranno i piani stessi al piano territoriale entro il citato termine di tre anni.

Qualora i comuni non provvedano entro i termini sopra indicati, procederanno d'ufficio gli assessori all'urbanistica delle Regioni competenti per territorio, i quali si avvarranno dei provveditori regionali ove ancora dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

L'approvazione dei programmi di fabbricazione dovrà essere deliberata dagli organi competenti, entro tre mesi dalla consegna degli elaborati da parte dei comuni interessati. Decorso tale periodo, i programmi si intenderanno approvati a tutti gli effetti, salva la eventuale proroga per non oltre sei mesi, da disporsi con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici o, dal momento dell'approvazione dei rispettivi statuti regionali, dei presidenti delle Regioni competenti per territorio previo parere, in ambedue i casi, della Comunità del Parco. In mancanza di tali strumenti non è consentito il rilascio di licenze edilizie.

ART. 11.

Il programma di cui all'articolo 9 sarà elaborato dal Segretario Generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, previa consultazione della Comunità del Parco.

La sua approvazione da parte del CIPE avrà luogo previo parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche nonché dei presidenti delle Regioni abruzzese, molisana e laziale, ciascuno per la parte riguardante il rispettivo territorio, sempre che i relativi statuti siano

già in vigore. In caso contrario, il parere sarà espresso dai corrispondenti comitati regionali per la programmazione economica.

ART. 12.

Il finanziamento del programma di cui all'articolo 9 avverrà mediante costituzione di un fondo costituito:

a) da un contributo straordinario dello Stato di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in ragione di 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1975;

b) dal prelevamento, sugli stanziamenti per spese in conto capitale iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste, della pubblica istruzione, del turismo e della sanità, dei fondi che, secondo le previsioni di spesa di ciascun ministero, sarebbero impiegati ogni anno nei comuni del Parco per nuove iniziative od opere contemplate dall'articolo 9 per un totale complessivo, nel quinquennio, non inferiore a 1 miliardo di lire.

Sulla base delle proposte dei competenti ministri, il CIPE determina l'ammontare annuo da destinare al finanziamento del programma;

c) dal concorso della Cassa per il Mezzogiorno, per l'esecuzione di nuove opere o la realizzazione di nuove iniziative comprese tra quelle contemplate dall'articolo 9, di 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1975, comprensivi di contributi a fondo perduto e di concorso negli interessi.

Il contributo annuale dello Stato all'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo è elevato a lire 250 milioni per l'esercizio 1971 ed a lire 350 milioni a partire dall'esercizio 1972.

ART. 13.

I comuni di Alfedena, Barrea, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Villavallalonga, Campoli Appenninico, San Donato Val di Conino, Settefrati, Picinisco, San Biagio Saracinesco, Pizzone, Scanno, Bisegna e Alvito, ricadenti nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, sono costituiti in Comunità del Parco.

Sono organi della Comunità del Parco:

- a) il Presidente
- b) la Giunta
- c) l'Assemblea
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Fanno parte dell'Assemblea:

- 1) i sindaci dei comuni o i loro delegati;
- 2) cinque membri dei consigli comunali del Parco, di cui tre e due in rappresentanza rispettivamente dei due partiti, rappresentati nel Parlamento nazionale, che organizzino le minoranze consiliari più numerose nel complesso dei Comuni del Parco. La designazione dei membri di minoranza è effettuata dai rispettivi gruppi del Consiglio Regionale Abruzzese;

- 3) i presidenti delle amministrazioni provinciali di L'Aquila, Isernia, Frosinone o i loro delegati, con voto consultivo.

La Giunta è composta del presidente, del vicepresidente da eleggersi tra i membri di cui al punto 2, e di tre membri, di cui due eletti tra i sindaci ed uno tra i consiglieri comunali di cui al punto 2.

L'Assemblea della Comunità:

- a) elegge il presidente, il vicepresidente e gli altri membri della Giunta;

- b) approva il programma di attività della Comunità, il bilancio ed il rendiconto consuntivo;

- c) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

- d) delibera sulle ulteriori iniziative che intendesse adottare per lo sviluppo economico e la valorizzazione dei comuni ricadenti nel Parco Nazionale d'Abruzzo, da finanziare con mezzi propri;

- e) delibera sulle quote di partecipazione dei comuni alle spese della Comunità, in misura proporzionale per metà al numero degli abitanti e per metà all'indirizzo corrisposto dallo Stato ai sensi del precedente articolo 9, ultimo comma.

La Giunta esegue le deliberazioni dell'Assemblea, vigila sull'esecuzione del programma di cui all'articolo 9 e, in caso di assoluta urgenza, adotta le decisioni dell'Assemblea salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella prima seduta successiva.

Il presidente convoca la Giunta e l'Assemblea su deliberazione della Giunta o su richiesta di tanti membri dell'Assemblea quanti ne compongono le minoranze.

Il presidente rappresenta la Comunità. Ad assolvere le funzioni di segretario della Comunità sono chiamati, a turno semestrale in ordine decrescente per numero di abitanti dei rispettivi comuni, i segretari comunali.

Le cariche della Comunità sono a titolo gratuito. È vietato corrispondere gettoni di presenza o comunque rimborsi di spesa ai membri degli organi della Comunità.

Le indennità di missione nelle misure previste dalle leggi vigenti, sono a carico delle amministrazioni nel cui interesse agiscono gli investiti di cariche della Comunità.

La sede della Comunità sarà stabilita presso uno dei comuni.

Fino all'approvazione degli statuti delle Regioni abruzzese, molisana e laziale, la Comunità è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno. Successivamente, al controllo degli atti della Comunità provvederà la Regione abruzzese.

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministro per l'Interno e gli altri due nominati, rispettivamente, dai presidenti delle Regioni molisana e laziale. I due membri supplenti saranno nominati, rispettivamente, dal Ministro per l'Agricoltura e le Foreste e dal presidente della Regione abruzzese. Il presidente sarà eletto a turno tra i membri effettivi designati dalle Regioni.

La Comunità adotta un proprio regolamento interno, concernente anche l'amministrazione e la contabilità, che deve essere approvato dai Consigli dei Comuni del Parco ed assogettato al solo visto di legittimità del Ministro dell'Interno, che si intende apposto ove non venga deliberato entro un mese dalla comunicazione ad opera del presidente della Comunità, da farsi subito dopo l'approvazione dei consigli comunali.

Le spese dei comuni del Parco per la partecipazione alla Comunità, sono classificate obbligatorie.

Il presidente, la Giunta e l'Assemblea della Comunità hanno facoltà di invitare il presidente e il direttore dell'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, che hanno l'obbligo di aderire, a fornire i chiarimenti intorno all'attività ed ai programmi dell'Ente od intorno a raccomandazioni concernenti i bisogni dei comuni del Parco e delle relative popolazioni. I membri dell'Assemblea e del Collegio dei Revisori della Comunità durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

ART. 14.

Ogni anno l'Ente o la Comunità coordineranno i loro programmi di attività promozionale per visite collettive del Parco da parte

di scolaresche, di associazioni culturali ricreative e turistiche, di organizzazioni di lavoratori e di associazioni di categoria.

Nell'esercizio di tale attività, l'Ente e la Comunità concerteranno le modalità di assistenza, di ospitalità e di guida dei visitatori per il miglior godimento delle risorse del Parco.

A questo fine, l'Ente promuoverà campagne di divulgazione pubblicitaria in Italia e all'estero, anche d'intesa con gli enti di turismo e le aziende autonome di soggiorno e turismo competenti per territorio.

ART. 15.

L'Ente indennizzerà, a partire dall'anno 1971, i danni provocati ai prodotti agricoli e zootecnici dalla fauna selvatica protetta, purché sicuramente accertati, nel territorio del Parco delimitato dalla cartina allegata alla presente legge.

Nel caso di danni prodotti dall'orso marsicano, l'indennizzo potrà essere concesso anche per danni accertati al di fuori del territorio sopra descritto, ma comunque entro una fascia non superiore a tre chilometri dal confine del predetto territorio.

Le modalità, le condizioni ed i limiti degli indennizzi sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

ART. 16.

L'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo è autorizzato ad acquistare o ad assumere in affitto i terreni di proprietà privata ricadenti nel territorio del Parco, in quanto siano ritenuti necessari ai fini dell'Ente.

L'Ente ha diritto di prelazione sui terreni e sugli altri beni immobili compresi nel territorio del Parco in caso di compravendita. Di ogni eventuale trasferimento per atto tra vivi deve essere data, a cura delle parti o dell'ufficiale rogante, preventiva comunicazione all'Ente, pena la nullità del contratto. L'Ente ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla comunicazione di cui sopra.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente costituirà un fondo con l'accantonamento annuo di una quota non inferiore a un decimo delle entrate di bilancio, oltre che da eventuali contributi di carattere straordinario concessi da altri enti pubblici, per finanziare l'acquisto o l'affitto di terreni entro il territorio del Parco oppure limitrofi.

ART. 17.

In tutto il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, esclusi i centri abitati e le zone assegnate alle attività turistiche, agricole e silvopastorali, è assolutamente proibito, salvo il caso di speciali autorizzazioni concesse dalla direzione dell'Ente a norma del regolamento e rese conformi alle direttive del piano territoriale di coordinamento:

- 1) esercitare la caccia e la pesca;
- 2) raccogliere specie animali o vegetali. disturbare o danneggiare la fauna e la flora;
- 3) introdurre specie estranee di animali o vegetali;
- 4) immettere animali domestici;
- 5) introdurre cani di qualsiasi tipo, anche al guinzaglio;
- 6) abbandonare i rifiuti, causare inquinamenti del suolo, dell'acqua e dell'aria;
- 7) introdurre armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura o mezzo distruttivo;
- 8) modificare il regime e il corso delle acque;
- 9) sfruttare cave e miniere, asportare minerali;
- 10) costruire o ampliare strade o ponti;
- 11) costruire opere edilizie, manufatti ed impianti di qualsiasi genere;
- 12) allestire attendamenti o campeggi;
- 13) praticare gli sport in forma organizzata;
- 14) accendere fuochi all'aperto;
- 15) usare veicoli motorizzati al di fuori della viabilità carrozzabile ammessa dall'Ente;
- 16) provocare suoni, rumori, schiamazzi, esplosioni o accendere luci;
- 17) sorvolare a bassa quota il territorio del Parco o nelle sue prossimità;
- 18) organizzare manifestazioni che possano risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;
- 19) introdurre macchine fotografiche e cinematografiche per riprese a scopo di lucro;
- 20) svolgere attività di qualsiasi genere a scopo pubblicitario;
- 21) intervenire in qualsiasi altro modo contrastante con le finalità del Parco.

Il regolamento del Parco stabilisce quali dei suddetti divieti siano operanti nelle zone assegnate alle attività turistiche, agricole e silvopastorali e, previa intesa con le amministrazioni comunali interessate, nei centri abitati.

ART. 18.

Chi contravvenga ai divieti di cui all'articolo 17 è punito con una ammenda da lire 3.000 a 100.000 ove trattisi delle infrazioni di cui ai punti 5, 6, 14, 15 e 16; con una ammenda da lire 15.000 a 450.000 ove trattisi delle infrazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 18, 19, 20 e 21; e con un'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000 ove trattisi delle infrazioni di cui ai punti 1, 10, 11, 12 e 17.

L'ammenda è comminata dal Direttore a norma del regolamento, ed è raddoppiata in caso di recidiva.

È ammessa la conciliazione e l'oblazione immediata a favore dell'Ente per una somma non inferiore alla metà del massimo previsto per ogni contravvenzione, su domanda della parte interessata e salvo il caso di recidiva reiterata.

I proventi delle contravvenzioni, anche non conciliate, vengono interamente devoluti all'Ente.

I contravventori colpevoli di ferimento, uccisione o cattura di animali selvatici sono puniti altresì con l'arresto da 15 a 90 giorni.

L'Ente dovrà comunque confiscare, anche a mezzo della forza pubblica se necessario, tutti i corpi del reato.

ART. 19.

Constatata una violazione da parte di privati ai punti 8, 9, 10 ed 11 dell'articolo 17, l'Ente Parco con atto motivato ingiunge la sospensione dei lavori, la demolizione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del responsabile.

Sono solidalmente responsabili per le spese il committente dei lavori e chi li ha eseguiti.

Chiunque commetta contravvenzione ai punti 8, 9, 10 ed 11 dell'articolo 15 è punito con l'arresto da 15 a 120 giorni e la confisca, a favore dell'Ente, dei veicoli, strumenti materiali o animali, impiegati per le trasgressioni.

ART. 20.

Sono estese all'Ente Parco tutte le esenzioni fiscali ammesse dal regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2258.

ART. 21.

Sono in ogni tempo consentiti, entro il Parco, gli abbattimenti sanitari di grossi animali selvatici. limitatamente all'uno per cento

della loro consistenza numerica, a condizione che i precitati selvatici appartengano a quelle specie cui manca la spontanea limitazione da parte degli animali da preda, antagonisti biologici.

Tali abbattimenti dovranno essere determinati di volta in volta dal direttore del Parco, su verbale dei componenti il Corpo delle Guardie Giurate.

I predetti abbattimenti, di norma, competono ad un cacciatore autorizzato dal « Regolamento abbattimenti » deliberato dal Consiglio di amministrazione del Parco, sempre previo versamento del valore venatorio-sportivo dell'animale.

Fanno eccezione i casi urgenti, per sofferenza dell'animale o per pericolo di diffusione di malattia contagiosa, confermati con la procedura del secondo comma del presente articolo, nonché con la susseguente ratifica del Presidente del Parco. L'animale così abbattuto dovrà essere sempre sottoposto all'autopsia, di preferenza presso l'Istituto di Anatomia Patologica Veterinaria dell'Università di Roma, dove sarà redatto verbale, le cui copie saranno inviate a tutti coloro che avranno deciso l'abbattimento.

Dai predetti abbattimenti restano totalmente escluse tutte le specie di uccelli.

Il Consiglio di amministrazione del Parco può autorizzare la cattura dei selvatici in eccedenza e cederli vivi, a pagamento, per scopo di ripopolamento.

Gli abbattimenti sanitari e la cessione dei selvatici vivi sono esenti da qualsiasi tassa.

ART. 22.

La sorveglianza sul Parco e l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari ad esso relative sono affidate alle guardie del Parco nonché a tutti gli agenti della forza pubblica, alle guardie forestali, alla guardia di finanza e alle guardie comunali.

ART. 23.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo è costituito con decreto del Ministro per l'Agricoltura e Foreste ed ha durata triennale.

Ne sono membri:

- 1) il presidente dell'Ente, prescelto tra personalità illustri che si siano distinte nel campo della conservazione della natura;
- 2) un componente di ciascuno dei seguenti Consigli Superiori, designati dai ri-

spettivi presidenti: lavori pubblici, agricoltura, istruzione;

3) un membro del Consiglio Superiore delle Ricerche, delegato dal rispettivo presidente;

4) un rappresentante per ciascuna delle Regioni abruzzese, molisana e laziale, eletti dai rispettivi Consigli Regionali;

5) il presidente e il vicepresidente della Comunità del Parco;

6) un rappresentante per ciascuna delle province di L'Aquila, Frosinone, Isernia;

7) un esperto di ecologia, un esperto di botanica, un esperto di zoologia ed un esperto di geologia, scelti tra i titolari o gli assistenti delle relative cattedre universitarie designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

8) un rappresentante del Club Alpino Italiano, uno dell'Associazione Italia Nostra ed uno dell'Associazione Italiana per il World Wildlife Fund;

9) il Direttore dell'Ente, con voto consultivo.

Non può essere eletto consigliere d'amministrazione dell'Ente chi abbia rapporti o interessi di natura economica con l'Ente stesso ovvero connessi al Parco.

Decadono da consiglieri coloro:

che senza giustificato motivo restino assenti dalle riunioni per tre volte consecutive;

che svolgano attività in contrasto con le finalità e con i divieti dei Parchi nazionali.

ART. 24.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno una Giunta esecutiva di sette membri, oltre al presidente, eletti rispettivamente tra quelli indicati ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 in ragione di uno per ogni materia, salvo gli esperti in numero di 2. Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il bilancio di previsione ed i rendiconti consuntivi sono soggetti all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del tesoro e si danno per approvati, se i ministeri predetti non provvedono agli adempimenti loro demandati entro tre mesi dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione attinenti allo stato del patrimonio ed all'effettuazione di operazioni finanziarie con istituti di credito devono essere comunicate entro cinque giorni dall'assunzione, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che entro

quindici giorni dal ricevimento può annullarle per motivi di legittimità o restituirle per il riesame con provvedimenti motivati. Decorso tale termine senza che il Ministro abbia emesso pronuncia, le delibere diventano esecutive.

ART. 25.

In attesa di approvazione del regolamento organico, l'Ente è autorizzato ad assumere in base a concorso per titoli:

a) un vice direttore, laureato in economia agraria;

b) 3 impiegati di concetto, provvisti di diploma di perito agronomo;

c) 4 impiegati d'ordine, provvisti di licenza di scuola media;

d) 15 guardie giurate provviste di licenza di scuola elementare.

Il concorso sarà riservato a impiegati e salariati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o delle amministrazioni provinciali abruzzesi, molisane o di Frosinone i quali, in possesso dei prescritti titoli di studio, rivestano qualifiche con coefficienti pari a quelle di cui al penultimo comma del presente articolo, o con qualifiche immediatamente inferiori, che ne facciano domanda.

I titoli, il loro valore ai fini della partecipazione, i limiti di età, i requisiti fisici e le graduatorie, saranno stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

I candidati vincitori manterranno lo stato giuridico e il trattamento economico goduti nella precedente posizione, fino all'approvazione del regolamento organico del personale dell'Ente, sulla base del quale si disporrà il loro inquadramento definitivo, che in nessun caso potrà comportare un peggioramento delle precedenti condizioni personali di impiego.

Lo stipendio lordo sarà ragguagliato per i personali di cui ai punti a), b), c), d), rispettivamente, ai coefficienti 500, 270, 250 e 200 degli impiegati dello Stato.

Lo stipendio del direttore dell'Ente Parco sarà ragguagliato, con decorrenza 1° gennaio 1971, al coefficiente 670 degli impiegati dello Stato.

ART. 26.

La sorveglianza del Parco Nazionale, la sua tutela e la osservanza dei divieti sono affidate a un corpo di guardie giurate da istituirsi dall'Ente. Esse sono altresì affidate agli altri agenti della forza pubblica.

Tale corpo avrà lo stato giuridico, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale stabilito dal regolamento organico deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, fermo restando quanto contemplato dall'articolo 8, se più favorevole per gli agenti ivi previsti.

Le guardie del Parco potranno essere incaricate di guidare le comitive dei visitatori.

Il personale dell'Ente è esente dalla licenza e dalle tasse relative al porto d'armi.

Su richiesta del Consiglio d'Amministrazione del Parco, le guardie saranno dotate di armi e munizioni idonee.

ART. 27.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo ha facoltà di delimitare brevi tratti marginali entro il territorio del Parco, in cui i divieti dell'articolo 5 possono essere anche temporaneamente attenuati.

ART. 28.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente ha facoltà di delimitare, entro il territorio del Parco, zone di « protezione integrale », nelle quali la circolazione è consentita soltanto alle persone autorizzate dal direttore sovrintendente.

Gli altri visitatori possono accedervi solo lungo gli itinerari obbligati, opportunamente tracciati o segnalati. Degli itinerari obbligati possono essere predisposti anche nelle altre zone del Parco Nazionale, non comprese nella zona di « protezione integrale ».

ART. 29.

Sono revocate tutte le sdemanializzazioni di terreni appartenenti a demani comunali, compresi nel territorio del Parco, promosse dai competenti organi dei Comuni del Parco posteriormente al 30 giugno 1969 o non ancora approvate dall'autorità tutoria e formalmente definite alla stessa data.

Sono altresì revocate tutte le concessioni d'uso, a qualunque titolo, di terreni compresi nel territorio del Parco, accordate a privati per impieghi turistico-sportivi o nei confronti delle quali l'Ente si sia espresso o si esprima negativamente.

L'individuazione degli atti di sdemanializzazione o di concessioni in uso, e il conse-

guente annullamento delle delibere comunali sono disposti d'ufficio dai prefetti competenti per territorio, anche su segnalazione dell'Ente.

ART. 30.

L'Ente ha facoltà di rilevare e concedere in gestione a terzi, alberghi, alberghi-rifugio, locande e immobili da attrezzare a rifugio per lo sviluppo di attività turistiche rispettose dei fini del Parco e aventi scopo di divulgazione delle sue bellezze e delle sue caratteristiche naturali.

ART. 31.

All'onere della presente legge, stabilito per l'esercizio 1971 in lire 725 milioni comprensivi del maggior contributo di 50 milioni dello Stato alla Cassa per il Mezzogiorno e di lire 825 milioni per l'esercizio 1972, si farà fronte mediante utilizzazione di pari importo del saldo attivo della gestione fuori bilancio « Gestione olio semi 1960 ».

ART. 32.

Nulla è innovato al controllo sull'Ente da parte della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 33.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente dovrà essere rinnovato entro due mesi dalla costituzione della Comunità del Parco ovvero, se posteriore, dalla approvazione dell'ultimo degli statuti delle Regioni abruzzese, molisana e laziale.

Il Consiglio attualmente esistente continuerà ad esercitare le sue funzioni per il predetto periodo, alla cui scadenza, tuttavia, si scioglierà automaticamente.

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

